

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 42 DEL 15 NOVEMBRE 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA'**

Con la circolare n. 20/E del 04.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti sulle novità introdotte dal c.d. "Decreto Internazionalizzazione" in tema di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti. In questa scheda esaminiamo i principali chiarimenti forniti.

- **TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE**

Sulla Gazzetta Ufficiale 200 del 27 agosto 2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) contenente le disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. Successivamente, è stato pubblicato dal ministero il decreto con i format da inviare, qui riepilogato.

- **DECRETO PNRR: DAL 01.01.2026 IN VIGORE GLI ISAC CONTRIBUTIVI**

Per contrastare il lavoro irregolare, il D.L. 160/2024 introduce, dal 01.01.2026, il sistema degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per imprese e professionisti con l'obiettivo di promuovere il rispetto degli obblighi contributivi. In questa scheda analizziamo la novità.

- **MISURA MARCHI+: DOMANDE DAL 16.11.2024**

La misura Marchi+2024 è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante due agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Le domande possono essere inviate a partire dal giorno 26 novembre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 15.11.2024 AL 29.11.2024**

*Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.*

### **Prezzo di cessione immobili inferiore del mutuo: valido l'accertamento**

Con l'Ordinanza n. 25854/2024 la Corte di cassazione ha sancito che l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova. La documentazione bancaria acquisita e la perizia di stima redatta per l'erogazione del prestito costituiscono un quadro indiziario idoneo a legittimare l'accertamento induttivo.

### **Credito transizione 4.0: beni in comodato e requisito della novità**

Con la [Risposta a interpello n. 221 del 12 novembre](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando un bene in comodato può essere considerato nuovo oppure no ai fini del credito di imposta 4.0. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che il macchinario non può considerarsi come bene "nuovo" al momento del suo acquisto da parte se lo stesso bene sia già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente. In tali casi, come nel comodato non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

### **Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica**

Con l'Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre la Cassazione ha specificato che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione.

### **Sommerso: al via la piattaforma di monitoraggio Uniemens-Unilav**

Con il [messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024](#), l'INPS ha annunciato l'attivazione della "Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso" con cui fornirà al contribuente, o al suo intermediario, le informazioni riguardo rapporti di lavoro e imponibili, acquisiti sia internamente che da fonti esterne, per facilitare la gestione e l'eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive. La piattaforma, inizialmente popolata con dati del "Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV" sui rapporti di lavoro attivi ma privi di corrispondenti denunce UniEmens, esclude per ora agricoltura, pubblico impiego e lavoratori autonomi dello spettacolo.



Attraverso il "Cassetto previdenziale aziendale", il contribuente potrà poi giustificare eventuali discrepanze tra le dichiarazioni UNILAV e le informazioni presenti nei sistemi INPS. Sarà possibile regolarizzare entro 30 giorni dalla notifica, con la trasmissione di un flusso UniEmens utilizzando il codice di nuova istituzione "RE", avente il significato di "REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE". In caso di mancata regolarizzazione o pagamento entro 30 gg l'INPS applicherà una sanzione civile del 30% annuo, con un massimo del 60% dell'importo omesso.

### **Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego**

Il messaggio INPS n. 3748 dell'11 novembre 2024 fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell'obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cd. Legge Dini). Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS.

### **Insetticidi fitosanitari e aliquota IVA: chiarimenti ADE**

Con [Risposta a interpello n 22 del 7 novembre](#) l'Agencia delle Entrate chiarisce l'aliquota IVA dei prodotti contenenti feromoni finalizzati al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti. In particolare, si ricorda che il numero 110), Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, prevede l'aliquota IVA ridotta del 10% per la cessione dei prodotti fitosanitari.

Secondo l'Agencia delle Entrate i prodotti che consentono di attirare l'infestante mediante l'erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo (sentito anche il parere tecnico di Agencia delle Dogane e dei Monopoli) possono essere considerati come "prodotto fitosanitario" e potranno beneficiare dell'aliquota IVA ridotta pari al 10%, in ragione della loro finalità di salvaguardia.

### **Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa**

Con Ordinanza n 26703 del 14 ottobre 2024 la Cassazione ha affermato un principio importante per i coniugi in comunione legale e l'acquisto di abitazione con agevolazione prima casa. In particolare, i coniugi che intendono acquistare un'abitazione con le agevolazioni "prima casa", essendo in regime di comunione legale, devono intervenire entrambi in atto, al fine di rendere le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131/1986. La Corte ha affermato che "nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo."



---

Concludiamo informando che:



- ◆ è stato [approvato l'elenco](#) dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2023, il contributo a favore dei datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa ed alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti di età inferiore a 36 anni.
- ◆ il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell'**esaurimento delle risorse finanziarie disponibili**, ha disposto a partire dal 13 novembre 2024 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle **agevolazioni Disegni+**.



## LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA'

Con la **circolare n. 20/E del 04.11.2024** l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri **chiarimenti** sulle **novità** introdotte dal c.d. "**Decreto Internazionalizzazione**" in tema di **residenza fiscale** delle **persone fisiche** e delle **società ed enti**.


In questa scheda esaminiamo i principali chiarimenti forniti.

LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA'	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il c.d. "<b>Decreto Internazionalizzazione</b>"<sup>1</sup> ha <b>revisionato</b> anche la <b>normativa</b> in materia di <b>residenza fiscale</b> delle <b>persone fisiche</b> e delle <b>società ed enti</b><sup>2</sup>. Con la <a href="#">circolare n. 20/E del 04.11.2024</a> l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.</p> <p> Per <b>espresa previsione normativa</b>, le <b>nuove regole</b> "<b>si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024</b>": pertanto,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ la <b>nuova definizione</b> di residenza <b>vale</b> per radicare la residenza fiscale italiana <b>a partire dal periodo d'imposta 2024</b>,</li><li>◆ per i <b>periodi d'imposta fino al 2023</b> (compreso) <b>resta</b> invece <b>applicabile</b> la <b>disciplina</b> <b>previgente</b>.</li></ul>
<b>LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE PRIMA DELLE MODIFICHE</b>	<p>L'art. 2 del TUIR stabilisce che, ai fini delle <b>imposte sui redditi</b>, si considerano <b>sogetti passivi</b> le <b>persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio</b> dello Stato.</p> <p><b>Prima delle modifiche</b> apportate dal Decreto, nella <b>versione applicabile fino al 31.12.2023</b>, si consideravano <b>residenti in Italia</b> le <b>persone fisiche</b> che, per la <b>maggior parte</b> del <b>periodo d'imposta</b> (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ erano <b>iscritte</b> nell'<b>anagrafe</b> della <b>popolazione residente</b>;</li><li>◆ avevano nel territorio dello Stato italiano il proprio <b>domicilio</b>;</li><li>◆ avevano nel territorio dello Stato italiano la propria <b>residenza</b>.</li></ul> <p> Le <b>tre condizioni</b> erano tra loro <b>alternative</b>, con la conseguenza che anche la <b>sussistenza di una sola</b> delle stesse consentiva di <b>radicare</b> la <b>residenza</b> di una persona nel territorio dello Stato.</p> <p>Il "<b>Decreto Internazionalizzazione</b>" ha <b>parzialmente modificato</b> i <b>previgenti criteri</b> di <b>collegamento</b> e ha <b>introdotto</b> il <b>criterio</b> della <b>presenza fisica</b> nel <b>territorio dello Stato</b>. In particolare, il nuovo è il seguente:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, <b>considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si</b></i></p></div>

<sup>1</sup> D.Lgs 209/2023.

<sup>2</sup> disciplinata, rispettivamente, dagli artt. 2 e 73 del Tuir.



	<p><i>intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente</i></p>
<p><b>LA NUOVA DEFINIZIONE DI RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE</b></p>	<p>L'<b>accertamento</b> dei <b>presupposti</b> per stabilire la <b>residenza</b> presuppone un <b>riscontro fattuale</b> da eseguirsi <b>caso per caso</b>. In generale, l'Agenzia delle Entrate <b>conferma l'approccio</b> secondo cui la <b>residenza fiscale</b> delle <b>persone fisiche</b> si considera in Italia al <b>ricorrere alternativo</b> (sempre per la maggior parte del periodo d'imposta) di <b>uno dei 4 criteri di collegamento</b> indicati dalla norma.</p> <p> Pertanto, ai fini della <b>residenza fiscale in Italia</b>, <b>non è necessario</b> che i <b>criteri di collegamento</b> richiesti dalla norma <b>ricorran in modo continuativo ed ininterrotto</b>: è <b>sufficiente</b> che si <b>verifichino per 183 – o 184</b> in caso di <b>anno bisestile – giorni</b> nel corso di un <b>anno solare</b>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Esempio</b></p> <p>Si pensi al caso della persona già fiscalmente residente in Italia che, nel 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dimora abitualmente nel nostro Stato fino al 29 febbraio;</li> <li>◆ il 1° marzo si trasferisce in uno Stato estero ove dimora abitualmente fino al 29 agosto;</li> <li>◆ ritorna il 30 agosto alla propria dimora abituale italiana e vi permane fino alla fine dell'anno.</li> </ul> <p>Tale persona, avendo avuto la propria dimora abituale in Italia per complessivi 184 giorni nel corso dell'anno – seppur non consecutivi – manterrà la residenza fiscale nel nostro Stato per il periodo d'imposta 2024</p> </div>
<p><b>IL CRITERIO DI RADICAMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE BASATO SUL DOMICILIO</b></p>	<p>Il nuovo art. 2, comma 2 del Tuir, nel <b>riproporre il criterio di radicamento</b> della <b>residenza</b> basato sulla sussistenza del <b>domicilio</b> nel territorio dello Stato, ne fornisce una <b>nuova e specifica definizione</b>.</p> <p>Il <b>legislatore privilegia</b> le <b>relazioni personali e familiari</b> rispetto a quelle prettamente economiche. Nella <b>nozione</b> di “<b>relazioni personali e familiari</b>” l'Agenzia delle Entrate ritiene <b>rientrano</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia i <b>rapporti tipici</b> disciplinati dalle <b>vigenti disposizioni normative</b>, come ad esempio il rapporto di <b>coniugio</b> o il rapporto di <b>unione civile</b>;</li> <li>◆ sia le <b>relazioni personali</b> connotate da un <b>carattere</b> di <b>stabilità</b> che esprimono un <b>radicamento</b> con il <b>territorio</b> dello <b>Stato</b>, ad esempio nel caso di <b>coppie conviventi</b>).</li> </ul> <p>Parimenti, secondo la circolare può assumere <b>rilievo</b> la <b>dimensione stabile</b> dei <b>rapporti sociali</b> del contribuente nella misura in cui risulti da <b>elementi certi</b>, come ad esempio l'<b>iscrizione annuale</b> a un <b>circolo culturale e sportivo</b>.</p> <p>Si tratta, evidentemente, di <b>valutazioni</b> da condurre <b>caso per caso</b>, sulla base di <b>elementi fattuali</b>.</p>
	<p>Alla residenza civilistica, al domicilio e all'iscrizione anagrafica, il Decreto ha affiancato un <b>nuovo e autonomo criterio</b> di <b>radicamento</b> della <b>residenza</b></p>



**IL NUOVO  
CRITERIO DI  
RADICAMENTO  
DELLA  
RESIDENZA  
BASATO SULLA  
PRESENZA FISICA  
IN ITALIA**

basato sulla **presenza in Italia**. Si tratta di un **criterio oggettivo**, il quale richiede **esclusivamente** la **presenza fisica** di un soggetto nel **territorio dello Stato italiano**:

a)	a <b>prescindere</b> dalle <b>motivazioni</b> di tale presenza
b)	<b>senza</b> che sia necessaria la <b>configurazione</b> di alcuno dei menzionati <b>altri criteri</b> previsti dall'art. 2, comma 2 del Tuir

Le circostanze in cui può verificarsi il criterio in esame sono varie, ad esempio la **persona fisica** che **trascorra** in Italia la **maggior parte** del periodo d'imposta, anche se:

- ◆ in **modalità frazionata**,
- ◆ per **vacanza**, o
- ◆ per **motivi di studio**, oppure
- ◆ per far **visita** ad **amici o parenti**.

Può poi verificarsi il caso di chi viene a **svolgere** la propria **attività lavorativa** – sia essa di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa – nel **territorio** del nostro **Stato**, pur **mantenendo** la **residenza** (anche a fini anagrafici), la **famiglia** e **ogni altro legame** affettivo e personale **all'estero**.

In tali casi, **non sarà più necessario** che il **soggetto soddisfi** il **requisito** della **residenza civilistica** o del **domicilio** o dell'**iscrizione anagrafica**: con le modifiche, infatti, è considerata **condizione sufficiente** la **semplice presenza fisica** nel territorio dello **Stato** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Ciò premesso le Entrate osservano che, trattandosi di un **dato meramente fattuale**, la **presenza fisica** può essere **riscontrata** in base a **elementi** che attestano la **materiale permanenza** nel **territorio** dello **Stato**, anche non continuativa, per un preciso numero di giorni o frazioni di giorno.

Nel caso in cui la presenza fisica risulti da una **pluralità di dati fattuali**, il contribuente potrà **dimostrare**, con **documenti** aventi eguale **valenza probatoria**, di avere **effettivamente trascorso** in Italia **periodi** che, **cumulativamente** considerati, **non consentono** di **raggiungere** il **limite minimo** di **permanenza** nel nostro Paese per la configurazione della residenza in Italia.

In merito alle **modalità di calcolo**, per stabilire se è integrato il **presupposto** della **maggior parte** del **periodo d'imposta**, occorre procedere a un **riscontro puntuale**. In particolare, ai fini del calcolo complessivo della presenza fisica nel territorio dello Stato, si tiene conto della **permanenza entro i confini nazionali** per una **qualunque frazione di giorno**.

**Esempio**

Si ipotizzi il caso del contribuente – non iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e privo di residenza e di domicilio nel territorio dello Stato – che giunga in Italia con un aeroplano che atterra alle ore 23:00 del giorno 01.07.2024 (anno




	<p>bisestile) per restare ininterrottamente nel territorio dello Stato fino alle ore 01:00 del giorno 31.12.2024.</p> <p>Nell'esempio, anche i giorni del 1° luglio e del 31 dicembre dell'anno sono considerati interamente, nonostante il contribuente abbia trascorso nel territorio dello Stato una sola ora in ciascuna giornata. Ne consegue che, avendo integrato il requisito della presenza fisica per 184 giorni, il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia per il 2024</p>
<p><b>PRESENZA FISICA E LAVORO AGILE</b></p>	<p>Tenuto conto del <b>crescente ricorso a modalità lavorative</b> cosiddette “<b>agili</b>”, occorre esaminare gli <b>effetti del criterio della presenza fisica</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in caso di lavoratori che <b>prestano l'attività da remoto dall'Italia</b>. Per effetto delle nuove norme, la permanenza in Italia del lavoratore in smart working per 183 giorni (o 184, in caso di anno bisestile) determina la residenza fiscale nel nostro Paese.</li> <li>◆ in caso di lavoratori che <b>la rendono dall'estero</b>. Integrano la residenza fiscale in Italia le persone fisiche che, pur lavorando in smart working da uno Stato estero, dove sono fisicamente presenti per 183 giorni l'anno – 184 giorni se anno bisestile – soddisfino per la maggior parte del periodo d'imposta almeno uno degli altri tre criteri di collegamento individuati dal Decreto. Essi devono dunque: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ mantenere la loro residenza civilistica o il loro domicilio in Italia, ovvero</li> <li>◆ risultare iscritti nell'anagrafe della popolazione residente</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>RIMODULAZIONE PRESUNZIONE DI RESIDENZA ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</b></p>	<p>L'<b>iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente</b> continua a costituire uno dei <b>criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale</b> in Italia.</p> <p>La <b>nuova disposizione</b> conferisce a tale criterio l'efficacia di <b>presunzione relativa</b>, lasciando al <b>contribuente</b> la possibilità di <b>dimostrare</b> che il <b>dato formale</b> è <b>disatteso</b> da una <b>differente situazione fattuale</b>.</p> <p>Inoltre, anche a seguito della riforma <b>continua</b> a trovare <b>applicazione</b> la <b>presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia</b> per i <b>cittadini italiani “cancellati dalle anagrafi della popolazione residente” e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato<sup>3</sup></b>.</p>
<p><b>LA RESIDENZA DELLE SOCIETÀ ED ENTI</b></p>	<p>Per le società o gli enti con <b>esercizio non coincidente con l'anno solare</b> (c.d. “esercizio a cavallo d'anno”) la <b>nuova</b> determinazione della <b>residenza</b> è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29.12.2023, continuando ad operare la <b>disciplina previgente nel periodo d'imposta in corso fino alla chiusura dell'esercizio a cavallo d'anno</b>.</p> <p>Con riguardo alle <b>società di capitali</b> e agli <b>enti diversi dalle società, le società di persone e gli enti assimilati</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato <b>la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.</b></i></p> </div>

<sup>3</sup> individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 04.05.1999. La lista dei Paesi interessati dalla presunzione è stata da ultimo aggiornata dal [D.M. del 20.07.2023](#), che ha eliminato la Svizzera dall'elenco con efficacia dal 01.01.2024






	<p>In <b>continuità</b> con le previsioni della <b>normativa previgente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rimane <b>invariato</b> il <b>criterio formale</b> della <b>sede legale in Italia</b>.</li> <li>◆ restano altresì <b>immutate</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ da un lato, la regola <b>dell'alternatività</b> dei <b>tre criteri</b> (essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per configurare la residenza in Italia);</li> <li>○ dall'altro, la <b>necessità</b> che la <b>sussistenza</b> del <b>criterio</b> si protragga per la <b>maggior parte del periodo d'imposta</b>.</li> </ul> </li> <li>◆ Il <b>criterio</b> di <b>collegamento</b> della <b>residenza</b> degli <b>organismi comuni di investimento</b>, secondo cui la <b>residenza fiscale</b> di tali soggetti si radica nello <b>Stato di istituzione</b> degli stessi.</li> <li>◆ Per la <b>residenza</b> dei <b>trust</b> e degli <b>istituti analoghi</b> continuano a considerarsi <b>fiscalmente residenti</b> in Italia se istituiti in <b>Stati</b> che <b>non consentono un adeguato scambio di informazioni</b><sup>4</sup>; in cui <b>almeno uno dei disponenti</b> ed <b>almeno uno dei beneficiari</b> siano <b>fiscalmente residenti</b> nel territorio dello <b>Stato</b></li> </ul>
<p><b>LA SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA</b></p>	<p>Il Decreto individua nella nozione di <b>sede di direzione effettiva</b> uno dei criteri per stabilire il collegamento con il territorio italiano.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Per <b>sede di direzione effettiva</b> si intende la <b>continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche</b> riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.</i></p> </div> <p> Le <b>decisioni assunte</b> dai <b>soci non rilevano per</b> individuare la <b>sede di direzione effettiva</b>, fatta <b>eccezione</b> per quelle aventi <b>contenuto gestorio</b>.</p> <p>L'Agenzia osserva che, in relazione alla <b>materiale individuazione</b> della sede di <b>direzione effettiva</b>, lo <b>sviluppo tecnologico</b> ha reso possibile la <b>scissione</b> tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>luogo</b> di <b>svolgimento</b> dell'<b>attività d'impresa</b>, e</li> <li>◆ il <b>luogo</b> dove si <b>assumono</b> le <b>decisioni strategiche</b>.</li> </ul> <p>Sul punto, in <b>assenza</b> di una <b>consolidata prassi internazionale</b>, occorre una <b>valutazione caso per caso</b> delle fattispecie che possono verificarsi in concreto.</p>
<p><b>LA SEDE DELLA GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE</b></p>	<p>Il <b>secondo criterio</b> di <b>nuova introduzione</b> è riferito alla <b>sede della gestione ordinaria in via principale</b>: si tratta di un <b>criterio</b> che ha <b>autonoma rilevanza</b> e che si pone in <b>rapporto di alternatività</b> con il <b>criterio</b> della <b>sede di direzione effettiva</b>. In particolare, per <b>gestione ordinaria in via principale</b> si deve intendere:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>il <b>continuo e coordinato compimento</b> degli <b>atti della gestione corrente</b> riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.</i></p> </div>

<sup>4</sup> il riferimento normativo all'elenco degli Stati con i quali è in essere lo scambio di informazioni viene aggiornato attraverso il riferimento all'art. 11, comma 4, lettera c) del D.Lgs 239/1996, attuato tramite Decreto del Ministero delle Finanze del 04.09.1996.





Il **criterio di collegamento** deve essere **associato** al **luogo** in cui si esplicano il **normale funzionamento** della **società** e gli **adempimenti** che attengono all'**ordinaria amministrazione** della stessa.



## TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE

Sulla [Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 n. 200](#) è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) contenente le disposizioni in materia di **tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale**. Successivamente, è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n 260 del 6 novembre](#) il [Decreto MIMIT del 28.10](#) contenente le Disposizioni operative con i format da inviare.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE									
PREMESSA	<p>Il <a href="#">decreto 3 luglio 2024 del MIMIT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale</a>, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di <b>subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi<sup>5</sup> di particolare interesse e valenza nazionale</b> da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità.</p> <p>La disposizione ha come finalità quella di non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o <b>per i quali sia dimostrabile l'uso continuativo da almeno 50 anni</b>, che godono di una <b>rilevante notorietà</b> e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.</p> <p>Prima di entrare nel merito del decreto, riportiamo di seguito alcune definizioni che possono risultare utili:</p>								
	<table border="1"> <tr> <td><b>CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b></td> <td>qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si <b>cessa l'attività produttiva</b> concernente la <b>realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio</b> in questione, localizzati nel territorio italiano</td> </tr> <tr> <td><b>IMPRESA LICENZIATARIA</b></td> <td><b>l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio</b> a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni</td> </tr> <tr> <td><b>IMPRESA TITOLARE</b></td> <td><b>l'impresa titolare di un marchio</b> a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni</td> </tr> <tr> <td><b>MARCHIO DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE</b></td> <td>un marchio <b>registrato da almeno cinquanta anni</b> ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare <b>l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà</b> e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da</td> </tr> </table>	<b>CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si <b>cessa l'attività produttiva</b> concernente la <b>realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio</b> in questione, localizzati nel territorio italiano	<b>IMPRESA LICENZIATARIA</b>	<b>l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio</b> a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni	<b>IMPRESA TITOLARE</b>	<b>l'impresa titolare di un marchio</b> a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni	<b>MARCHIO DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE</b>	un marchio <b>registrato da almeno cinquanta anni</b> ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare <b>l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà</b> e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da
	<b>CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si <b>cessa l'attività produttiva</b> concernente la <b>realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio</b> in questione, localizzati nel territorio italiano							
	<b>IMPRESA LICENZIATARIA</b>	<b>l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio</b> a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni							
	<b>IMPRESA TITOLARE</b>	<b>l'impresa titolare di un marchio</b> a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni							
<b>MARCHIO DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE</b>	un marchio <b>registrato da almeno cinquanta anni</b> ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare <b>l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà</b> e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da								

<sup>5</sup> ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni



		un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale						
<p><b>SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEL MARCHIO</b></p>	<p><b>L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni</b>, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, <b>che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio</b> deve <b>notificare</b>, alla direzione generale, il <b>progetto di cessazione</b> dell'attività, <b>almeno sei mesi prima</b> dell'effettiva cessazione.</p>							
<p><b>FORMAT PROGETTO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'</b></p>	<p>In base a quanto previsto, è stato pubblicato sulla <a href="#">Gazzetta Ufficiale n 260 del 6 novembre</a> il <a href="#">Decreto MIMIT del 28.10</a> contenente le <b>Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale</b>.</p> <p>Il progetto di cessazione deve contenere:</p> <table border="1" data-bbox="443 779 1460 1014"> <tr> <td data-bbox="443 779 486 831">1</td> <td data-bbox="486 779 1460 831">l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 831 486 882">2</td> <td data-bbox="486 831 1460 882">i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 882 486 1014">3</td> <td data-bbox="486 882 1460 1014">i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività</td> </tr> </table> <p>Al progetto va <b>allegata la documentazione</b> comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.</p> <p>Entrando nel merito, il progetto di cessazione dell'attività deve essere redatto utilizzando il <a href="#">format di cui all'allegato 1</a>.</p> <p>Per espressa previsione, il progetto deve essere trasmesso</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sei mesi prima della data di effettiva cessazione,</li> <li>2. alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy («DGIND»),</li> <li>3. via PEC al seguente indirizzo: <a href="mailto:DGIND@pec.mimit.gov.it">DGIND@pec.mimit.gov.it</a></li> </ol> <p>La <b>direzione generale del Ministero</b>, entro tre mesi<sup>6</sup> dalla notifica <b>comunica all'impresa gli esiti dell'istruttoria</b> volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, <b>manifestando l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità</b> del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato/non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività.</p> <p>Il mancato riscontro da parte della DGIND entro il termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.</p> <p>Viceversa, nel caso in cui la direzione generale abbia <b>manifestato l'interesse a subentrare</b> nella titolarità del marchio, <b>l'impresa giuridicamente legittimata a</b></p>		1	l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione	2	i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa	3	i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività
1	l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione							
2	i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa							
3	i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività							

<sup>6</sup> Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.



	<p><b>disporre, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero</b>, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti</p> <p>Tale procedura si applica <b>a partire dal 2 dicembre 2024</b>.</p>				
<p><b>DEPOSITO DI DOMANDA DI MARCHIO INUTILIZZATO</b></p>	<p>La direzione generale, in relazione ai marchi per i quali</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. presume il non utilizzo da almeno cinque anni</li> <li>2. che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale</li> </ol> <p>provvede <b>a formulare istanza di decadenza del marchio</b> all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi.</p>				
<p><b>UTILIZZO DEI MARCHI</b></p>	<p><b>L'impresa</b>, nazionale o estera, che <b>intende investire in Italia o trasferire in Italia</b> attività produttive ubicate all'estero, <b>interessata ad utilizzare uno o più marchi</b> di titolarità del Ministero, <b>può formulare richiesta</b> all'Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.</p> <p>La richiesta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. va presentata utilizzando il format di cui <a href="#">all'Allegato 2</a> al decreto in commento.</li> <li>2. deve essere inviata all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI), all'indirizzo PEC <a href="mailto:umasi@pec.mise.gov.it">umasi@pec.mise.gov.it</a></li> </ol> <p>A seguito di ricezione della richiesta, l'Unità di missione provvede a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell'istanza.</p> <p>Entro i successivi 30 giorni, eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata già inoltrata all'Unità di missione richiesta di utilizzo, possono presentare analoga richiesta.</p> <table border="1" data-bbox="443 1323 1460 2042"> <tr> <td data-bbox="443 1323 715 1912"> <p><b>SE VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</b></p> </td> <td data-bbox="715 1323 1460 1912"> <p>In tali casi si procede, ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entità dell'investimento,</li> <li>2. ricadute occupazionali,</li> <li>3. settore di riferimento,</li> <li>4. localizzazione dell'investimento,</li> <li>5. tempi di realizzazione dello stesso.</li> </ol> <p>L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1912 715 2042"> <p><b>SE NON VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI</b></p> </td> <td data-bbox="715 1912 1460 2042"> <p>L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta</p> </td> </tr> </table>	<p><b>SE VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</b></p>	<p>In tali casi si procede, ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entità dell'investimento,</li> <li>2. ricadute occupazionali,</li> <li>3. settore di riferimento,</li> <li>4. localizzazione dell'investimento,</li> <li>5. tempi di realizzazione dello stesso.</li> </ol> <p>L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio</p>	<p><b>SE NON VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI</b></p>	<p>L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta</p>
<p><b>SE VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</b></p>	<p>In tali casi si procede, ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entità dell'investimento,</li> <li>2. ricadute occupazionali,</li> <li>3. settore di riferimento,</li> <li>4. localizzazione dell'investimento,</li> <li>5. tempi di realizzazione dello stesso.</li> </ol> <p>L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio</p>				
<p><b>SE NON VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI</b></p>	<p>L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta</p>				





## UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO

Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla direzione generale mediante **contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile.**

In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, **qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.**

A tal fine l'impresa licenziataria è tenuta a **trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni**, all'Ufficio I, «Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese» dell'UMASI, al seguente indirizzo PEC [umasi@pec.mise.gov.it](mailto:umasi@pec.mise.gov.it)

Attenzione va prestata al fatto che l'UMASI può effettuare anche verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale dell'impresa licenziataria.



**DECRETO PNRR: DAL 01.01.2026 IN VIGORE GLI ISAC CONTRIBUTIVI**

Per **contrastare** il lavoro irregolare, il **D.L. 160/2024** introduce il **sistema** degli indici sintetici di affidabilità contributiva (**ISAC**) per **imprese e professionisti dal 01.01.2026** con l'**obiettivo** di promuovere il **rispetto** degli **obblighi contributivi**. In questa scheda analizziamo la novità.



DECRETO PNRR: DAL 01.01.2026 IN VIGORE GLI ISAC CONTRIBUTIVI	
<b>ISAC</b>	<p>È stato Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.253 del 28.10.2024 il D.L. 160/2024<sup>7</sup>, in vigore dal 29.10.2024 che prevede una serie di <b>misure di contrasto all'occupazione irregolare</b>. Tra queste c'è l'<b>introduzione, dal 01.01.2026</b>, degli Indici sintetici di affidabilità contributiva (<b>ISAC</b>).</p> <p>Gli ISAC operano con riguardo ai soggetti esercenti "<b>attività di impresa, arti o professioni</b>" e sono elaborati, selezionando due <b>settori economici</b> di prima applicazione <b>tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva</b>.</p> <p>Con decreto<sup>8</sup>, adottato entro il 31.12.2025, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>approvati gli ISAC per i primi due settori economici</b>, selezionati tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva;</li><li>◆ <b>stabilite le premialità</b> da riconoscere ai <b>soggetti</b> interessati dagli <b>ISAC</b>;</li><li>◆ stabiliti i <b>criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi</b> e le <b>ipotesi di esclusione</b> dell'applicabilità per determinate tipologie di contribuenti.</li><li>◆ Definiti i criteri per l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31.08.2026.</li></ul>
<b>ACCESSIBILITÀ AL PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO</b>	<p>L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura l'accessibilità al <b>Portale nazionale del sommerso (PNS)</b>, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. Nel PNS <b>confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza</b>, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i dati oggetti di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale.</p>
<b>LISTA DI CONFORMITÀ INL</b>	<p>L'art. 29 del D.L. 19/2024<sup>9</sup> dispone che, <b>all'esito di accertamenti ispettivi</b> in materia di lavoro e di legislazione sociale in caso <b>non emergano violazioni</b> o irregolarità, <b>l'INL rilascia un attestato</b> e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un <b>apposito elenco informatico</b> consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, denominato "<b>Lista di conformità</b>".</p>

<sup>7</sup> "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, di università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

<sup>8</sup> del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

<sup>9</sup> "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".



	<p>INL”.</p> <p>L'iscrizione nell'elenco, effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali comporta che per i successivi 12 mesi, <b>il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'INL può non procedere a ulteriori verifiche</b> nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella lista stessa.</p> <p> Sono fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p>			
<b>IL LAVORO SOMMERSO</b>	<p>Ricordiamo che il datore di lavoro o altro soggetto abilitato è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro, a mezzo modello “UnificatoLav” o “UniLav” l'assunzione del lavoratore dipendente.</p> <p>La comunicazione <b>dev'essere trasmessa entro le ore 24 del giorno precedente quello di instaurazione del rapporto.</b></p> <p>Si parla di <b>lavoro sommerso</b> se il datore di lavoro <b>occupa personale per cui non sia stata effettuata la comunicazione di assunzione.</b> In tali casi è prevista l'applicazione della cd “maxisanzione”:</p> <table border="1" data-bbox="464 958 1442 1256"><tr><td><b>sanzione da 1.950 a 11.700 euro</b>, per ciascun lavoratore irregolare in caso di <b>impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni</b></td></tr><tr><td><b>sanzione da 3.900 a 23.400 euro</b> per ciascun lavoratore irregolare, in caso di <b>impiego effettivo dello stesso da 31 a 60 giorni</b></td></tr><tr><td><b>sanzione da 7.800 a 46.800 euro</b> per ciascun lavoratore irregolare, in caso di <b>impiego effettivo dello stesso per oltre 60 giorni</b></td></tr></table> <p> Fanno <b>eccezione</b> i casi di <b>impiego di lavoratori stranieri</b>, di <b>minori</b> o di <b>beneficiari del Reddito di cittadinanza</b>, per cui le sanzioni sono aumentate del 2% ed opera la <b>procedura della diffida.</b></p> <p>La maggiorazione opera altresì in caso di impiego di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ lavoratore beneficiario del <b>Reddito di cittadinanza</b> che, pur non essendo il diretto richiedente, appartiene al <b>nucleo familiare destinatario</b> del beneficio;</li><li>◆ lavoratore destinatario del <b>Supporto per la formazione e il lavoro</b><sup>10</sup>;</li><li>◆ lavoratore beneficiario dell'<b>Assegno di inclusione</b><sup>11</sup>.</li></ul>	<b>sanzione da 1.950 a 11.700 euro</b> , per ciascun lavoratore irregolare in caso di <b>impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni</b>	<b>sanzione da 3.900 a 23.400 euro</b> per ciascun lavoratore irregolare, in caso di <b>impiego effettivo dello stesso da 31 a 60 giorni</b>	<b>sanzione da 7.800 a 46.800 euro</b> per ciascun lavoratore irregolare, in caso di <b>impiego effettivo dello stesso per oltre 60 giorni</b>
<b>sanzione da 1.950 a 11.700 euro</b> , per ciascun lavoratore irregolare in caso di <b>impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni</b>				
<b>sanzione da 3.900 a 23.400 euro</b> per ciascun lavoratore irregolare, in caso di <b>impiego effettivo dello stesso da 31 a 60 giorni</b>				
<b>sanzione da 7.800 a 46.800 euro</b> per ciascun lavoratore irregolare, in caso di <b>impiego effettivo dello stesso per oltre 60 giorni</b>				

<sup>10</sup> introdotto dal 01.09.2023 a norma del D.L. 48/2023.

<sup>11</sup> introdotto dal 01.01.2024 a norma dello stesso D.L. 48/2023.





# BANDO MARCHI+: DOMANDE DAL 26.11

## INTRODUZIONE

La misura Marchi+2024 è l'intervento che intende supportare le **imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi** all'estero mediante due agevolazioni concesse nella forma di **contributo in conto capitale**.

La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2024, è pari a 2 milioni di euro e **le domande possono essere inviate a partire dal giorno 26 novembre 2024**.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è l'agevolazione Disegni+?**
2. Chi sono i **beneficiari della misura?**
3. Quali sono le **spese ammissibili?**
4. Quali sono le **spese escluse?**
5. Qual è l'**entità dell'agevolazione?**
6. **Quando** si può presentare **la domanda?**
7. Quali sono le cause di **revoca dell'agevolazione?**



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COSA E' L'AGEVOLAZIONE MARCHI+?

**R.1.** La misura Marchi+2024 disciplinato nel [decreto MIMIT del 6 agosto 2024](#) è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella **tutela dei marchi all'estero** mediante agevolazioni concesse nella forma di **contributo in conto capitale**, attraverso le seguenti misure agevolative:

AGEVOLAZIONI MARCHI+	
<b>Misura A</b>	Agevolazioni <b>per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea</b> presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni
<b>Misura B</b>	Agevolazioni per favorire la <b>registrazione di marchi internazionali</b> presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni

La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2024 e stanziata per l'attuazione dell'intervento, è pari a **2 milioni di euro**, il cui 5% è riservato alle imprese con rating di legalità.

Tutta l'informativa è pubblicata sul sito del [Ministero delle Imprese e del Made in Italy \(MIMIT\)](#).

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento UE n.2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"<sup>12</sup> in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

Il soggetto gestore che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni è Unioncamere.

### D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

**R.2.** Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, **alla data di presentazione della domanda di partecipazione**, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti generali e degli specifici requisiti richiesti in funzione dell'agevolazioni a cui si vuole accedere:

REQUISITI GENERALI	
<b>a</b>	<b>avere una dimensione di micro, piccola o media impresa<sup>13</sup></b>

<sup>12</sup> pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023

<sup>13</sup> sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;



<b>b</b>	avere <b>sede legale e operativa in Italia</b>
<b>c</b>	essere <b>regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese</b> e risultare <b>attive</b>
<b>d</b>	<b>non essere in stato di liquidazione o scioglimento</b> , non essere sottoposte a procedure concorsuali ed <b>essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi</b> attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
<b>e</b>	<b>non avere nei propri confronti cause di divieto</b> , di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia <sup>14</sup> ;
<b>f</b>	non <b>avere procedimenti amministrativi in corso</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
<b>g</b>	<b>essere titolari del marchio</b> oggetto della domanda di partecipazione



I requisiti di cui alle lettere da b) a g) **devono essere posseduti e mantenuti**, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda **sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione**.

La misura agevolativa marchi+ non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.

Di seguito i singoli requisiti richiesti in funzione delle agevolazioni:

REQUISITI SPECIFICI DELLE AGEVOLAZIONI	
<b>Misura A</b>	aver effettuato, a decorrere <b>dal 1° gennaio 2021, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio</b> oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al <b>pagamento delle relative tasse di deposito</b>
	nonché aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale <b>registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione</b>
<b>Misura B</b>	aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno una delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato</b> a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;</li> <li>◆ <b>il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio</b> per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;</li> <li>◆ <b>il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato</b> presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione</li> </ul>
	nonché aver <b>ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor)</b> del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro

<sup>14</sup> decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni



internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

### D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.3.** Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono **riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni** sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Sono ritenute ammissibili, nello specifico:

MISURA A: spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni	MISURA B: spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni
<p><b>A</b></p> <p><b>Progettazione della rappresentazione.</b> Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione;</p>	<p><b>Progettazione della rappresentazione.</b> Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione;</p>
<p><b>B</b></p> <p><b>Assistenza per il deposito.</b> Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell'Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library</p>	<p><b>Assistenza per il deposito.</b> Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library</p>
<p><b>C</b></p> <p><b>Ricerche di anteriorità.</b> Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library;</p>	<p><b>Ricerche di anteriorità.</b> Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library</p>



D	<p><b>Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione.</b> Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati;</p>	<p><b>Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.</b> Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all'assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati. L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;</p>
E	<p><b>Tasse di deposito presso EUIPO.</b></p>	<p><b>Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.</b></p>

Ai fini dell'ammissibilità, **tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione)** devono:

A	<p>Risultare da <b>fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021</b> e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, <b>intestate all'impresa richiedente l'agevolazione</b></p>
B	<p><b>Essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021</b> e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al <b>relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario, postale, ricevuta bancaria, carta di credito</b></p>
C	<p><b>Riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture</b> di cui alla lettera A) che devono essere titolari di partita IVA nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio in commento. Attenzione va prestata al fatto che <b>non sarà ritenuta ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi.</b></p>
D	<p>Qualora le spese siano effettuate da soggetti diversi dall'impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito- prima della presentazione della domanda.</p>

#### D.4 QUALI SONO LE SPESE ESCLUSE?

**R.4.** In generale, sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi:



SPESE ESCLUSE	
<b>A</b>	prestati da <b>imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente</b> ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
<b>B</b>	<b>prestati da amministratori o soci dell'impresa</b> richiedente o loro prossimi congiunti
<b>C</b>	<b>prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori</b> o soci dell'impresa richiedente

## D.5 QUAL E' L'ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE?

**R.5.** In generale, **ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione**, sia per la Misura A sia per la Misura B, **fino al raggiungimento del valore complessivo di massimo euro 25.000,00**. Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l'Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Infine, per quanto riguarda un marchio con pluralità di imprese titolari l'importo dell'agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l'agevolazione.

In particolare, per **la Misura A**, le agevolazioni sono concesse nella **misura dell'80% delle spese ammissibili** sostenute per le tasse di deposito e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro **l'importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00**.

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è **elevata all'85%**.

Entrando nel merito:

SERVIZI		IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
<b>A</b>	Progettazione della rappresentazione	1.500,00
<b>B</b>	Assistenza per il deposito	300
<b>C</b>	Ricerche di anteriorità:	
	1. ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia	550
	2. ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i Paesi della UE	1.500



	Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi	
<b>D</b>	Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda	1.5000
<b>E</b>	Tasse di deposito	Per ogni domanda di partecipazione le tasse di deposito sono riconosciute nella misura dell'80% (85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere) del costo sostenuto

Per la **Misura B**, le agevolazioni sono concesse nella misura del **90% delle spese ammissibili** sostenute per le tasse di registrazione e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque **entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00**.

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è **elevata al 95%**.

Entrando nel merito:

SERVIZI		IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
<b>A</b>	Progettazione della rappresentazione	1.650,00
<b>B</b>	Assistenza per il deposito	350
<b>C</b>	Ricerche di anteriorità:	
	1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia	630
	2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE	1.800
	3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE	700
<b>D</b>	Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito/rilievi della domanda di registrazione:	
	1. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione	1.8000
	2. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione	600
<b>E</b>	Tasse di deposito	Per ogni domanda di partecipazione le tasse di deposito sono riconosciute nella misura dell'90% (95% nel caso di imprese in



possesto della certificazione della parità di genere) del costo sostenuto

**Per la misura B**, per le domande di registrazione internazionale depositate

- ◆ **dal 1° gennaio 2021**: per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all'importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.
- ◆ prima del 1° gennaio 2021 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2021; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni per marchio è di euro 4.000,00

## D.6 QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

**R.6.** La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web [www.marchipiu2024.it](http://www.marchipiu2024.it)

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

**PRESENTAZIONE  
DOMANDE**

Dalle ore 12.00 del **giorno 26 novembre** fino alle ore 18.00 dello stesso giorno  
(nonché, in caso di disponibilità finanziarie, **dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi** fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili)

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie e dell'avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l'esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore, [www.marchipiu2024.it](http://www.marchipiu2024.it), sulla base dei dati comunicati da quest'ultimo.

La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve essere **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa** richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.

Per completezza, segnaliamo che la domanda di partecipazione è così articolata:

- a) Liberatoria privacy;
- b) Sezione anagrafica impresa richiedente;
- c) Titolari,
- d) Oggetto dell'agevolazione
- e) Servizi specialistici;
- f) Importo dell'agevolazione;
- g) Allegati.





La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve - pena la non ammissibilità della stessa - essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale

## D.7 QUALI SONO LE CAUSE DI REVOCA DALL'AGEVOLAZIONE?

**R.7** Il Soggetto gestore provvede alla revoca dell'agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, qualora:

a)	le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti
b)	emerga, in sede di erogazione dell'agevolazione, che siano venuti meno i requisiti

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione al Soggetto gestore tramite PEC al seguente indirizzo: [marchipiu2024@legalmail.it](mailto:marchipiu2024@legalmail.it) riportando nell'oggetto della e-mail la dicitura "Rinuncia" e il numero di protocollo della domanda.

Nel caso di avvenuta erogazione del contributo i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all'agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia senza ulteriore richiesta da parte del Soggetto gestore. Alla scadenza del termine il Soggetto gestore provvederà al recupero coattivo delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Risoluzione 53/E dell'11 novembre 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle **somme dovute a seguito delle attività di controllo sull'imposta** di cui all'articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. **ECOTASSA**).

#### [Risoluzione 54/E del 13 novembre 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per l'utilizzo in **compensazione** da parte dei **sostituti d'imposta**, tramite i modelli F24 e F24 "Enti pubblici" (F24 EP), del **credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus** di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall' Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 221 del 12.11.2024 alla n. 222 del 13.11.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate al seguente link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE 2024](#)



## LO SCADENZARIO DAL 15.11.2024 AL 30.11.2024

Venerdì 15 novembre 2024

**Versamento** della **seconda rata** dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti, non in regime di impresa, **al 1° gennaio 2023** e di **titoli, quote o diritti negoziati** nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì 15 novembre 2024

**Versamento** della **terza ed ultima rata** dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti **alla data del 1° gennaio 2022**. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì 15 novembre 2024

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 novembre 2024

Ultimo giorno utile per **i soggetti titolari di redditi di pensione** di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo **non superiore a euro 18.000,00 annui**, titolari di abbonamento alla televisione per richiedere al proprio ente pensionistico di **effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione**, a partire dall'anno 2025, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l'esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che



l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Venerdì **15 novembre 2024**

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì **18 novembre 2024**

**Liquidazione e versamento dell'IVA** dovuta relativa al **mese di ottobre** per i contribuenti Iva mensili, nonché liquidazione e versamento dell'IVA dovuta relativa al **terzo trimestre** e versamento dell'imposta maggiorata dell'1% ad esclusione dei soggetti con regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.

Lunedì **18 novembre 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), **devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **5° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, **e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo**).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **4° rata**.



---

Lunedì 18 novembre 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015) devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.**

---

Lunedì 18 novembre 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.** Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

---

Lunedì 18 novembre 2024

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

---

Lunedì 18 novembre 2024

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **ottobre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Lunedì 18 novembre 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca



di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **ottobre** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì **18 novembre 2024**

**I Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di ottobre** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **18 novembre 2024**

**I soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 novembre 2024**

**I sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di ottobre**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 novembre 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 novembre 2024**

**I contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e **i soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono



**versare la 6° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,49%**.

**Per i soggetti che hanno scelto** di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio**, si tratta della **5° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,17%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**.

Lunedì **25 novembre 2024**

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di ottobre 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Sabato **30 novembre 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Sabato **30 novembre 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater





---

devono provvedere al versamento della **6° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 dicembre 2024**.

---

Sabato **30 novembre 2024**

**Termine ultimo** (prorogato al 30.11.2024, in luogo del 30.06, dal **decreto Omnibus** convertito in [legge n 143/2024 pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre](#)) entro il quale effettuare il **versamento** dell'imposta sostitutiva del 16% (in unica soluzione o come prima rata di tre annuali) dovuta per la **rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni** posseduti **alla data del giorno 1° gennaio 2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

**Termine ultimo anche** per la predisposizione della **perizia giurata di stima** da un professionista abilitato.

---

